



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE FALLIMENTARE

Nel procedimento n. 7296/2020, il giudice designato, dott.ssa Barbara Perna,

rilevato che [redacted] (cod. fisc. [redacted]) e [redacted] (cod. fisc. P [redacted]) – con il patrocinio dell'avv. Marco Alunni – hanno depositato ricorso congiunto, con allegata proposta di accordo, per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi e, in subordine, per la liquidazione del patrimonio ex L. n. 3/2012;

letta la relazione redatta dal professionista OCC avv. Silvia Armati;

ritenuta la competenza per territorio di questo Tribunale, poiché i debitori risiedono in Roma,;

ritenuto che i ricorrenti versino in stato di sovraindebitamento, ossia in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle;

rilevato che entrambi i ricorrenti:

- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- non risultano aver fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, ai procedimenti di cui agli artt. 10, 12-*bis*, 14-*ter* L. n. 3/2012;
- non risultano aver subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-*bis* L. n. 3/2012;
- hanno fornito documentazione che consente la ricostruzione della rispettiva situazione economica e patrimoniale;

rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, l'elenco di tutti i beni di ciascun debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

rilevato che i ricorrenti, in ossequio alle osservazioni del giudice hanno presentato, in alternativa alla proposta di accordo congiunta, ritenuta inammissibile da questo giudice, anche due proposte di accordo separate e che su queste verterà la procedura di omologazione

considerato che il professionista OCC ha formulato attestazione di veridicità dei dati contenuti nella proposta, nonché dichiarazione di fattibilità dell'accordo e di convenienza per i creditori;

considerato che i due accordi proposti soddisfano i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. n. 3/2012;

P.Q.M.

visto l'art. 10 L. n. 3/2012,

FISSA

Avanti a sé l'udienza per il giorno 21 marzo 2022 ore 15.15

ORDINA

che il presente decreto e le proposte di accordo formulate siano comunicate, a cura dell'avv. Silvia Armati – che ne darà atto all'udienza fissata – a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, posta elettronica certificata, entro il termine di quaranta giorni prima della data fissata per l'udienza;


che il presente decreto e la proposta siano pubblicati sul sito di questo Tribunale a cura del medesimo professionista, che ne darà atto all'udienza fissata;

DISPONE

che non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali, né possano essere disposti sequestri conservativi, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del proponente da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriore alla proposta, sino alla definitività del provvedimento di omologa; tale sospensione non opera per i titolari di crediti impignorabili;

ASSEGNA

ai creditori termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per far pervenire al professionista indicato – alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, posta elettronica certificata – la dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso motivato nei confronti della proposta;



2

AVVERTE

i creditori che, in caso di silenzio, si presumerà che la volontà sia adesiva alla proposta nei termini in cui è stata comunicata;


DICHIARA

che è sospeso, a decorrere dal deposito della proposta, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali sui crediti chirografari.

Si comunichi al ricorrente e al professionista OCC.

Roma, 21/12/2021

Il Giudice
Dott.ssa Barbara Berna



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, li 22/12/21

F. M. C.